

34527
Si certifica che il presente atto è stato

pubblicato nella Sede Comunale del **COMUNE di MOTTA VISCONTI**

al 11-09-10 per Provincia di Milano

giorni consecutivi.

Comunale

Ordinanza n. 19 del 01/09/2010

OGGETTO: disposizioni per contrastare fenomeni che offendono il pubblico decoro e recano pregiudizio e pericolo all'accesso, alla fruizione e all'utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico.

IL SINDACO

RILEVATO che nel territorio cittadino, così come emerge sia dalle segnalazioni che pervengono ai competenti uffici comunali quanto alle Forze dell'Ordine che agli Organi Istituzionali, sia dalle successive attività di accertamento poste in essere dalla Polizia Locale si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete specie in ore notturne, concentrati soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi che risultano di particolare attrattiva, e che tali episodi sono accompagnati dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, giardini, porticati e piazze di contenitori di bevande ed alimenti;

CONSIDERATO che la predetta situazione, che peraltro ha assunto proporzioni rilevanti, è riconducibile alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata dagli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e laboratori artigianali presenti nell'area ed aperti in ore serali e notturne;

DATO ATTO che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno dei pubblici esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano quei luoghi e vi transitano;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

DATO ATTO che gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercenti, intendono richiamare gli stessi all'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza, attivando se del caso le autorità competenti, così come riconosciuto da sentenze della Corte di Cassazione;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO L'art. 54 comma 4 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dalla legge 125 del 24/07/08;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

DATO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento per le finalità di cui ai paragrafi precedenti;

VISTO l'art 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 37 in data 12/03/2010 che stabilisce i nuovi importi di pagamento, in misura ridotta, delle sanzioni per le violazioni alle ordinanze sindacali

O R D I N A

1- I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per bigliardi o altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e la chiusura del locale.

2- Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica.

A tal fine, potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza debitamente autorizzati.

3- I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare gli eventuali contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio

4- .E' vietata la consumazione nelle strade e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico di bevande in contenitori di vetro nonché l'abbandono nelle strade e nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili.

5- In ipotesi di contestazione, agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni sonore provvede, su richiesta del Comune l'ARPA, con la misurazione del livello sonoro e la conseguente denuncia alle autorità locali competenti.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con la sanzione fino ad un importo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000.

DISPONE:

La trasmissione della presente Ordinanza al Prefetto di Milano secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

La trasmissione della copia della presente Ordinanza:

- al Settore AA.GG. per l'affissione All'albo Pretorio e per la divulgazione attraverso il sito internet del Comune;
- All'ufficio S.U.A.P. per conoscenza e per la trasmissione di copia alle associazioni di categoria dei settori interessati e agli esercenti di cui all'art.1;
- Al Servizio Polizia Locale;
- Alla Stazione Carabinieri di Motta Visconti ;

- All'ARPA.

La presente ordinanza entra in vigore il 10° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Dalla residenza comunale li 7 SET 2010



IL SINDACO
(Cazzola Laura)
Laura Cazzola

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.